

La responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti alla luce del nuovo codice dei contratti webinar del 4.6.2024

- ▶ Come è noto, nell'ambito del rapporto che lega un soggetto con una pubblica amministrazione, ad una violazione dello stesso corrispondono diverse ipotesi di responsabilità.
- ▶ Vi è innanzitutto quella **disciplinare**, relativa al rapporto di servizio, con conseguente riflesso sullo *status* del pubblico dipendente

- ▶ lo stesso fatto può generare, poi, una responsabilità penale, civile e amministrativa.

Quella amministrativa

- ▶ Infine vi è la responsabilità amministrativa, **diretta o per rivalsa**, da effettuarsi innanzi alla Corte dei conti la quale ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica e nei casi previsti dalla legge.

- ▶ Due sono i fondamenti della responsabilità amministrativa: sostanziale e processuale

Il fondamento sostanziale

- ▶ necessità del ristoro del patrimonio della amministrazione, diminuito a seguito del comportamento colpevole del dipendente

Quello processuale

- ▶ quello processuale trova la sua base nella Costituzione (103 comma 2) e nelle numerose leggi speciali che attribuiscono alla Corte dei conti la giurisdizione in tema di responsabilità del pubblico dipendente

Alcune norme attributive di giurisdizione alla Corte dei conti

- **Art. 83 r.d. nr. 2440 del 1923** (legge di contabilità dello Stato) *i funzionari di cui ai precedenti articoli 81 e 82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti la quale, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.*
- **Art. 52 r.d. nr. 1214 del 1934 (TU Corte conti)**
- *I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.*
- *La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.*

- **Art. 19 d.P.R. nr. 3 del 1957** (testo unico degli impiegati civili dello Stato) *l'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, nei modi previsti dalle leggi in materia. è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti*
- **Art. 93 dlgs 267 del 2000** (testo unico enti locali) *per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.*
- *Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.*

Art. 1 legge 20 del 1994

- la responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con **dolo o colpa grave**, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali; [vedasi modifiche del 2020]
- esclusione della gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo;
- trasmissione agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi;
- necessità di tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata;
- nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole;

- necessità di tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata;
- nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole;
- 1.1. In caso di conclusione di un **accordo di conciliazione** nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

- nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi non estensione di responsabilità ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione;
- se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, deve condannare ciascuno per la parte che vi ha preso.
- prescrizione del diritto al risarcimento del danno in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Il c.g.c.

- ▶ A ottobre 2016 è entrato in vigore il codice di giustizia contabile che ha confermato alcuni principi esistenti e innovato su alcuni punti (esempio chiamata in causa, che è vietata; o intervento, consentito solo a favore del PR)

I rapporti con la giustizia ordinaria

- ▶ Art. 20 t.u. impiegati civili dello Stato (d.P.R. nr. 3 del 1957)?;
- ▶ Art. 331 c.p.p.?
- ▶ Nota interpretativa Procuratore Generale Corte di conti del 2.08.2007 PG 9434/2007
- ▶ Art. 52 c.g.c.
- ▶ Art. 129 disp att. c.p.p.
- ▶ “protocolli”

La responsabilità contabile

- ▶ si realizza ogni qual volta un pubblico dipendente, di diritto o di fatto, maneggi denaro di appartenenza della pubblica amministrazione, e per il quale, alla fine della gestione, è obbligato a rendere il conto.

Differenza tra giudizio di conto e responsabilità amministrativa

- ▶ Il primo riguarda l'obbligo di documentazione giustificativa delle entrate/uscite;
- ▶ Il secondo è afferente ad illecita amministrazione

Gli agenti contabili art. 74 R.D. nr. 2440 del 1923



- **Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla giurisdizione della Corte dei conti.**
- **Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.**
-

Art. 178 reg. contabilità R.D. 827 del 1924

- Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono
- a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro
- b) i tesoreri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro

- c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato
- d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza
- e) tutti coloro che, **anche senza legale autorizzazione**, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato.

Caratteristica responsabilità contabile

- ▶ Maggior rigore, dato che l'elemento soggettivo non deve essere dimostrato dal P.M. contabile, ma si presume stante la mancanza di conto o la non rispondenza dei conti, e quindi inversione dell'onere probatorio

Le innovazioni del c.g.c.

- ▶ Resa del conto (ovvero chiedere di rendere il conto all'agente contabile che non lo ha depositato (per fare un esempio di attualità, l'albergatore in relazione alla tassa di soggiorno)
- ▶ Giudizio di conto (che si realizza quando l'agente contabile deposita il conto)

Legge Pinto

- ▶ Come è noto, la legge 89 del 2001 e ssmmii impone la trasmissione alla Procura della Corte dei conti (come tante altre norme che impongono la trasmissione di atti alla Corte dei conti, legge 241 del 1990, per esempio in tema di silenzio, art. 2)

- ▶ E' capitato di un CTU che ha depositato con estremo e colpevole ritardo la sua relazione.

Il nuovo elemento soggettivo (d.l. 76 del 2020)

- ▶ La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso

- ▶ 2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ((31 dicembre 2021)), la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, é limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente é da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

- ▶ E' delineata dal punto di vista sostanziale nel fondamentale art. 7 della legge nr. 700 del 1970 e dal punto di vista procedimentale negli artt. 55 bis e ss del dlgs nr. 165 del 2001 e ss.mm.ii..
- ▶ Il giusto procedimento disciplinare;
- ▶ Contestazione;
- ▶ Termini;
- ▶ Irrogazione di sanzione

- ▶ Alcune sanzioni sono previste nei dlgs oltre nei CCNL

Art. 55 quater

- ▶ 3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
- ▶ Qui vi è stato intervento di Corte cost

Il nuovo codice dei contratti



Art. 2, comma 3.

- ▶ 3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa **costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.** Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a **indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.**

Art. 5. (Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento)

- ▶ 1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
- ▶ 2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul **legittimo esercizio del potere** e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.
- ▶ 3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.
- ▶ 4. Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, **resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.**

CASI PARTICOLARI DI DANNO: TANGENTE E CONCORRENZA



- **Cosa è e quando si applica.**
- **Elaborazione giurisprudenziale, come per il disservizio o immagine.**

LOMBARDIA 160 del 2021

È assolutamente pacifica la perseguibilità dello stesso da parte di questa Corte ed appare ultronea una ampia ricostruzione dogmatica e giurisprudenziale di tale acquisita categoria di danno erariale: la Corte dei conti ha infatti da anni ritenuto, in base alla comune esperienza, che il **costo delle c.d. « mazzette »** nelle procedure ad evidenza pubblica si traduce causalmente in un aumento dei prezzi rispetto a quelli comuni di mercato o origina forniture o servizi di qualità inferiore. Difatti, la dazione di denaro da privati fornitori (es. imprese costruttrici, fornitori, etc.) a pubblici funzionari o amministratori, crea un sistema « fisiologicamente distorto » di gestione dei pubblici appalti, nel quale il versamento della tangente costituisce requisito indefettibile di accesso alla procedura connessa agli appalti o per successivi omessi controlli in fase esecutiva (ex pluribus C. conti, sez. Lombardia, 12 febbraio 2018, n.28; id., sez. I app., 26 ottobre 2017, n. 428; id., sez. I app., 17 marzo 2017, n. 74; id., sez. III app., 6 aprile 2016 n. 140; id., sez. Lombardia, 13 ottobre 2015, n. 170; id., sez. Lombardia, 21 aprile 2016, n. 79; id., sez. Lombardia, 28 novembre 2016, n. 199; id., sez. Piemonte, 15 ottobre 2014, n. 123; id., sez. Lazio, 22 marzo 2011, n. 474).

- ▶ **e problematiche attuali sul danno all'immagine:**
 - **Per quali tipi di reati è configurabile?**
 - **Basta anche una sentenza di patteggiamento?**
 - **O di prescrizione con accertamento incidentale della condotta?**
 - **La riforma Cartabia**

445 comma 1 bis

- ▶ 1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, **non ha efficacia** non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna

- ▶ nuovo 323 c.p. e le eventuali ripercussioni
- ▶ Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

- ▶ Per una prima applicazione
- ▶ Cass. pen. Sez. VI, 01/02/2021, n. 14214
- ▶ In tema di abuso d'ufficio, la nuova formulazione dell'art. 323 c.p., a seguito della novella introdotta dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, che ha sostituito le parole "di norme di legge o di regolamento" con quelle "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità", non può trovare applicazione nel caso di atti amministrativi connotati da un "margine di discrezionalità tecnica", che sono esclusi dalla sfera del penalmente rilevante. Nella discrezionalità tecnica, la scelta dell'Amministrazione si compie, infatti, attraverso un complesso giudizio valutativo condotto alla stregua di regole tecniche: il caso classico è quello dei giudizi delle commissioni sul merito della produzione scientifica di un candidato ad una selezione pubblica. L'incoerenza del giudizio valutativo rispetto alla regola tecnica che lo sorregge non è più suscettibile di integrare la fattispecie tipica, a meno che la regola tecnica non sia trasfusa in una regola di comportamento specifica e "rigida" di fonte primaria; ma anche in tal caso, permane l'insindacabilità del "nucleo valutativo" del giudizio tecnico.

Il segretario



Art. 97 tuel

- ▶ 4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
 - ▶ a) partecipa con funzioni **consultive**, referenti e di **assistenza** alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - ▶ b) esprime il **parere** di cui all'articolo 49, in **relazione alle sue competenze**, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;
 - ▶ c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - ▶ d) esercita ogni altra funzione attribuitagli **dallo statuto o dai regolamenti**, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
 - ▶ e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.

Sentenza 2 2024 BZ

- ▶ Presunto danno erariale pari ad euro 11.869,22, asseritamente cagionato a seguito dell'avvenuto conferimento di un incarico professionale ad un legale del libero foro, senza prendere in debita considerazione la possibilità di avvalersi del patrocinio gratuito dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento.

- ▶ Grave negligenza del Segretario generale, vertice amministrativo della Comunità comprensoriale e garante della legittimità dell'azione amministrativa, che, in sede di proposta e nel corso della riunione di Giunta, non ha rappresentato le problematiche correlate all'interpretazione del richiamato art. 41 del DPR n. 49 del 1973. La colpa, poi, non può con ogni evidenza ritenersi esclusa per il solo fatto che la convenuta ha consultato la direttrice dell'ufficio personale dell'ente, per l'individuazione del legale, verificato l'esperienza del professionista e richiesto un preventivo di spesa risultato congruo.

Sentenza Molise 14 del 2024

- ▶ Sono persuasivi, in proposito, i criteri di quantificazione del detrimento proposti dalla Procura attrice, che ha determinato in euro 17.285,98 il differenziale tra il prezzo che il Comune di PPPP avrebbe potuto ottenere da una gara aperta e quello concretamente ottenuto, attraverso due documenti dotati di congrua affidabilità tecnica: un'analisi del mercato dei contratti pubblici nel periodo 2012-2016, condotta congiuntamente dal Servizio studi della Camera dei Deputati, dall'Anac e dall'istituto di ricerca Cresme (ribasso medio nell'area e periodo: 23,57%);
- ▶ una ricerca sul mercato dei contratti pubblici nel periodo 2012-2017, con tabelle comparative, condotta l'Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ribasso medio nell'area e periodo: 21,90%). Di questi, peraltro, il Pubblico Ministero ha prudenzialmente selezionato il secondo, al fine di giungere ad una ancor più cauta quantificazione della pretesa risarcitoria.

Processo del lavoro

- ▶ 417 bis c.p.c.

Processo tributario

- ▶ Difesa personale della parte

- ▶ quali responsabilità incorre l'operatore esperto nominato come supporto al rup? e la nomina deve avvenire con provvedimento determina dirigenziale?
- ▶ Domanda difficile, nel senso che :
- ▶ Se l'esperto è interno, allora la responsabilità è uguale a quella di altri dipendenti;
- ▶ Se esterno, non sarà perseguibile innanzi alla Corte dei conti, ma davanti al g.o.

- ▶ Per la nomina dipende dall'ordinamento interno

- ▶ 6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - ▶ a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - ▶ b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - ▶ c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

- ▶ 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:
 - ▶ a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - ▶ b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - ▶ c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

- ▶ Art. 2, comma 4.
- ▶ Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale**, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.
- ▶ Adottano azioni vuol dire che promuovono, magari attraverso convenzioni

Quesito



- ▶ L'art. 45 comma 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "...una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale " Nel contesto generale del nuovo codice, si chiede:
- ▶ 1) quali siano le figure interne per le quali vige tale assicurazione obbligatoria(Progettista, come espressamente previsto nel codice precedente? RUP? Altre figure?)
- ▶ 2) se tali assicurazioni obbligatorie siano a carico totale dell'Ente (se non sussiste capienza in quell'accantonamento?)
- ▶ 3) in caso siano riferite solo al progettista (anche verificatore interno progetti?), se l'Amministrazione possa , ai sensi del principio di fiducia di cui all'art. 2 comma 4 del nuovo codice, individuare una platea + ampia di dipendenti interni coinvolti nel procedimento d'appalto (in primis RUP).

Risposta



- ▶ Le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per **le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10**, se presenti all'interno della stazione appaltante. In relazione al secondo quesito, si precisa che l'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento.

- ▶ Esiste, quindi, una facoltà generale di assicurazione?

Dopo aver illustrato il parere MIT ecco alcune problematiche



- ▶ Possibilità di rimborso se il funzionario anticipa le spese?
- ▶ Situazione analoga a quella degli avvocati degli enti pubblici?

- ▶ Dovrebbero essere assicurabili tutte le funzioni di cui all'allegato del codice, e quindi anche il responsabile dell'esecuzione

- ▶ In proposito, si ritiene che questi possa essere anche soggetto non apicale, ma comunque in possesso delle specifiche tecniche tali da coprire l'incarico affidato, ed anche a t.d.

- ▶ Tra i soggetti di cui all'allegato I.10 vi sono anche coloro con funzioni di
- ▶ *collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)*
- ▶ E quindi anche gli addetti alla predisposizione dei documenti di gara

- ▶ Chiaramente se vi è affidamento diretto non vi potrebbe essere compenso e quindi nemmeno obbligo assicurativo

- ▶ Mancanza di regolamento aggiornato e mancanza di copertura.
- ▶ I regolamenti andrebbero sempre aggiornati;
- ▶ Quanto alla copertura, spetta alla discrezionalità della amministrazione